



## Comune di Catania

# REGOLAMENTO Delle Commissioni Consiliari Permanenti

### Art. 1

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le Commissioni Consiliari Permanenti di studio e consultazione il cui numero viene fissato in 12.

Le competenze ad esse assegnate sono:

- **I<sup>a</sup> Commissione:** Bilancio - Sviluppo Economico - Programmazione.
- **II<sup>a</sup> Commissione:** Aziende Municipalizzate e Speciali -Nettezza Urbana - Autoparco.
- **III<sup>a</sup> Commissione:** Polizia Urbana - Viabilità - Trasporti.
- **IV<sup>a</sup> Commissione:** Urbanistica - Assetto dei Territorio e piano dei servizi - Verde pubblico - Edilizia Scolastica - Impianti igienici e sanitari - Mercati ecc. - Edilizia convenzionata e sovvenzionata.
- **V<sup>a</sup> Commissione:** Lavori pubblici (Progettazione e costruzione di edifici pubblici, scuole, uffici comunali, mercati, impianti igienici e sanitari ecc.) - Servizi di manutenzione strade, edifici comunali e verde pubblico - Servizi cimiteriali.

- **VI<sup>a</sup> Commissione:** Igiene e sanità - Annona - Ecologia e risorse del mare.
- **VII<sup>a</sup> Commissione :** Pubblica istruzione, BB.AA.CC. - Manutenzione degli edifici scolastici - Teatro Massimo - Sport e Turismo - Liceo Musicale - Problemi della gioventù.
- **VIII<sup>a</sup> Commissione :** Servizi demografici - Decentramento amministrativo - Solidarietà sociale.
- **IX<sup>a</sup> Commissione:** Finanze - Economato e patrimonio - Affissioni e pubblicità.
- **X<sup>a</sup> Commissione :** Affari Generali - Personale-Contenzioso
- **XI<sup>a</sup> Commissione:** Aggiornamento e vigilanza per l'attuazione normativa dello Statuto e dei regolamenti.
- **XII<sup>a</sup> Commissione:** Catania città operatrice messaggera di pace.

Le C.C.P. svolgono funzioni propositive, consultive, ispettive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento degli organi istituzionali.

## **Art. 2**

Le C.C.P. sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di componenti non superiore al 20% dei Consiglieri assegnati dalla legge al Consiglio Comunale.

Ad inizio del quadriennio consiliare, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, sono costituite le Commissioni Consiliari Permanenti.

I componenti le Commissioni vengono designati dai gruppi consiliari in proporzione alla loro consistenza numerica e comunicati al Presidente del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla delibera di costituzione delle stesse.

La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da renderne la composizione quanto più aderente possibile al

principio della rappresentanza proporzionale dei vari gruppi all'interno delle singole Commissioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale la costituzione delle C.C.P. che viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.

### **Art. 3**

Ciascun Consigliere non può far parte di più di 3 Commissioni Consiliari Permanenti.

### **Art. 4**

I Consiglieri assenti dalle sedute di una Commissione potranno essere sostituiti di volta in volta, su designazione del loro capo gruppo, da altro Consigliere.

### **Art. 5**

Ciascuna Commissione ha un Presidente eletto dalla Commissione stessa nel suo seno a maggioranza dei componenti. Sono eletti anche in ciascuna Commissione 2 Vice Presidenti con voto limitato ad un nominativo e la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per 24 mesi e possono essere rieletti.

### **Art. 6**

Le Commissioni hanno diritto di richiedere, qualora si rendesse necessario, l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e Funzionari del Comune, degli Amministratori e Dirigenti degli Enti ad esso collegati, nonché dei

rappresentanti del Comune all'interno di società, concordando con gli stessi il calendario dei lavori.

#### **Art. 7**

Ai lavori di tutte le C. C. P. possono partecipare il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Comunale ed i capi gruppo. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni senza diritto di voto. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o delegati in sostituzione.

#### **Art. 8**

Le funzioni di segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da un dipendente appartenente almeno alla 6<sup>a</sup> O.F. Istruttore, coadiuvato da altro dipendente di qualifica inferiore.

Ai predetti dipendenti spetta il compito di redigere e conservare i verbali sommariamente redatti ed adempiere agli incarichi relativi ai lavori della Commissione.

Ogni Commissione, giusto quanto stabilito dall'articolo 18.11 dello Statuto, deve essere dotata di idonea sede, preferibilmente allocata nei locali dell'Assessorato di riferimento, nonché di mezzi e strutture adeguati allo svolgimento dei propri lavori.

#### **Art. 9**

La pubblicità delle sedute è assicurata dai verbali.

I verbali sono pubblici e possono essere consultati da chi ne abbia interesse.

Copie od estratti degli stessi potranno essere rilasciati a seguito di motivata domanda da presentarsi all'Ufficio Relazioni con il pubblico.

## **Art. 10**

Le C.C.P. sono convocate almeno ogni 10 giorni dai rispettivi Presidenti che ne fissano l'ordine del giorno diramandolo ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

Su richiesta motivata di almeno 1/4 dei componenti il Presidente dovrà provvedere, entro 8 giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'ordine dei giorno l'argomento richiesto.

## **Art. 11**

La seduta delle Commissioni è valida quando siano presenti la metà più 1 dei componenti in prima convocazione e almeno 1/3 in seconda.

Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno 30 minuti.

Pur mancando leggi in proposito, di norma, è richiesta ai componenti una partecipazione minima ai lavori della Commissione di almeno 30 minuti onde consentire una maggiore funzionalità dei lavori della stessa.

## **Art. 12**

Le Commissioni esprimono parere obbligatorio nel termine di 20 giorni, salvo eventuale proroga di giorni 5 avanzata dal Presidente della Commissione. Tale termine decorre dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della C.C.P.

Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro il termine prescritto dal precedente comma o nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa ricezione;

In casi eccezionali, debitamente motivati, le C.C.P. possono essere invitate, anche per le vie brevi, ad esprimere parere urgente senza tenere conto dei termini minimi previsti di convocazione.

Considerato che sulla predetta proposta di deliberazione sono stati presentati dal Cons. Sidoti Luigi i seguenti emendamenti, sui quali sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e di legittimità:

- 1) " art. 11 - Cassare l'ultimo comma.
- 2) " art. 12 - Aggiungere alla fine: " ... purché la convocazione avvenga a mezzo di regolare notifica".